



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CIMILLUCA	SALVATORE	Presidente
☐	CUSIMANO	SANTO	Relatore
☐	BONA	SALVATORE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 6955/10
depositato il 17/12/2010

- avverso ATTO DI PIGNOR. n° CRON. 262 DEL29/09/2010 IRPEF 2003
contro CONCESSIONARIO SERIT SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

P. F. [redacted]
VIA [redacted] PALERMO PA

difeso da:

T. A. [redacted]
AVV.
VIA [redacted] N. [redacted] PALERMO PA

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PALERMO
VIA TOSCANA N. 20 90144 PALERMO PA

- avverso ATTO DI PIGNOR. n° CRON. 262 DEL29/09/2010 ADDIZ.REGIONALE 2003
contro CONCESSIONARIO SERIT SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

P. F. [redacted]
VIA [redacted] PALERMO PA

difeso da:

T. A. [redacted]

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 6955/10

UDIENZA DEL

06/04/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

178/12/11

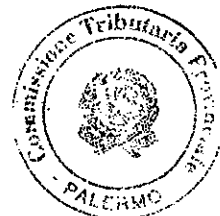
PRONUNCIATA IL:

- 6 APR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 APR. 2011

Il Segretario
Il Segretario
Anna R. Tarantino





(segue)

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 6955/10

UDIENZA DEL

06/04/2011

ore 09:30

AVV.
VIA [REDACTED] PALERMO PA

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PALERMO
VIA TOSCANA N. 20 90144 PALERMO PA



Con ricorso notificato alla Serit Sicilia ed alla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Palermo 3 P [REDACTED] F [REDACTED], elettivamente domiciliato a Palermo, nella via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura a margine, ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento della iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. [REDACTED], della quale ha avuto per la prima volta conoscenza in data 29.10.2010 in occasione della notifica di atto di pignoramento presso terzi effettuato dalla Serit Sicilia S.p.A. sul proprio stipendio di docente universitario.

Deduce il ricorrente di essere rimasto vivamente sorpreso dalla pendenza di un procedimento esattoriale coattivo nei suoi confronti stante che in precedenza nessun atto prodromico (ingiunzione di pagamento, cartella esattoriale) gli era stato mai notificato a cura di enti impositori o del concessionario per la riscossione.

Eccepisce conseguentemente l'assoluto difetto del titolo sul quale poggerebbe la pretesa erariale indicata nell'estratto di ruolo allegato all'atto di pignoramento e, conseguentemente, la nullità dell'atto esecutivo stesso..

Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio finanziario, con memoria difensiva depositata il 17.02.2011, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva adducendo che l'atto impugnato, di natura esecutiva, rientrava nella sfera di esclusiva competenza del Concessionario.

Si costituiva tardivamente, oltre i termini previsti dall'art. 23 e dall'art. 32 del D.lgs 546/92, con memoria depositata in data 04/04/2011 la SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo.

Detto esattore nel contrastare, con unico motivo di difesa, l'eccezione formulata dal ricorrente produceva la relata di notifica della cartella esattoriale, prodromica alla procedura esattoriale, deducendo che la stessa risultava essere stata ritualmente notificata ex art. 138 c.p.c.

Concessa provvisoriamente con decreto la sospensione cautelare fino all'udienza del 6 aprile 2011, fissata per la trattazione congiunta della istanza di sospensione e del merito, la causa veniva in tale data posta in decisione.

Va premesso che in tale udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia a pignoramento da parte della SERIT SICILIA S.p.A. chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; ma a detta rinuncia non ha aderito né l'Agenzia delle Entrate adducendo la tardività del deposito del documento, né la stessa SE.RI.T in



quanto detta rinuncia, a suo dire, si riferiva ad un omologo atto di pignoramento presso terzi incoato presso il giudice delle esecuzioni.

Quanto sopra ritenuto e premesso, ad avviso della Commissione le doglianze del ricorrente vanno disattese e respinte.

Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

Come correttamente ha eccepito la resistente Agenzia l'atto impugnato riveste esclusivamente natura esecutiva e non può che rientrare nella sfera di esclusiva competenza del Concessionario.

Va ancora preliminarmente rilevato che nessuna conseguenza giuridica può comportare nell'odierno processo l'atto di rinuncia al pignoramento della SERIT SICILIA prodotto dal ricorrente all'udienza di discussione del ricorso.

E' noto come ai sensi dell'art. 44, 2° comma, del D.lgs n. 546/92 la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo.

Nel merito, ritiene il Collegio che il thema decidendum dell'odierna controversia sia quello di stabilire la ammissibilità o meno del documento afferente la relata di notifica della cartella esattoriale prodromica all'atto esecutivo esattoriale (che ne costituirebbe a sua volta il titolo) prodotta dalla resistente SERIT SICILIA con la memoria difensiva depositata il 04.04.2011, della quale ne è stata contestata la rilevanza processuale.

Orbene l'eccezione sollevata dal ricorrente, ad avviso del Collegio, va respinta alla luce delle seguenti considerazioni.

Se è pur vero che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex plurimis: Cass. civ. sez trib. 18962/2005) *nessuna sanzione di inammissibilità, - ad eccezione della decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi -, può derivarne al resistente per la tardiva costituzione a cui, sostiene la Corte, deve comunque riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs 546/92*, la questione, ad avviso di questa Commissione, assume rilievo quando la tardiva costituzione si dilata a tal punto da superare i termini previsti dall'articolo 32



del D.lgs 546/92 ed in sede di costituzione viene prodotto un documento che possa avere efficacia troncante per la difesa del ricorrente.

Orbene ritiene il Collegio che le stesse considerazioni adottate dalla Corte a garanzia del diritto di difesa del resistente siano state affrontate e risolte dal legislatore stesso con la formulazione dell'articolo 24, 2° comma, del D.lgs 546/92 il quale prevede l'ammissibilità di integrazione dei motivi di ricorso per il ricorrente, quando questa sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

Pertanto, poiché il ricorrente pur avendone la possibilità non ha chiesto il suddetto termine, limitandosi ad eccepire soltanto la esclusione del documento per tardività, la Commissione, entrando nel merito ed accogliendo in toto le argomentazioni difensive formulate dall'Agente per la Riscossione riconosce la piena efficacia probatoria del documento prodotto in ordine alla avvenuta notifica della cartella esattoriale (vedasi relata prodotta attestante la rituale notifica della cartella ex art. 138,2° comma, c.p.c. per rifiuto del destinatario a ricevere il plico) costituente il titolo per la riscossione coattiva del tributo erariale e pienamente efficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'esecutato ricorrente.

Il ricorso pertanto va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

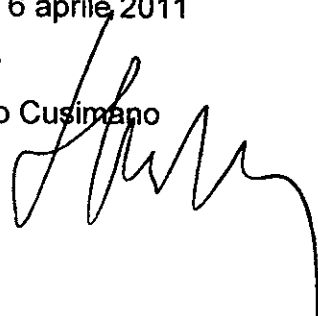
la Commissione dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo.

Nel merito, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle resistenti AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO E SE.RI.T. SICILA S.P.A che liquida in favore di ciascuno in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge..

Palermo li 6 aprile 2011

Il Relatore

Avv. Santo Cusimano



Il Presidente

Avv. Salvatore Cimilluca

